

INFORMAZIONI UTILI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI COLLABORATORI, ASSEGNISTI E BORSISTI

A CURA DELL'UFFICIO EMOLUMENTI



Sommario

I collaboratori coordinati e continuativi	4
Il cedolino	5
Imponibile fiscale e aliquote IRPEF.....	6
Le detrazioni personali (art. 13 D.P.R. 917/1986)	7
Il Trattamento integrativo e l'Ulteriore detrazione L. 21/20.....	7
Il conguaglio fiscale.....	8
La Certificazione Unica	9
L'assistenza fiscale.....	9
Gli assegnisti di ricerca	11
Il cedolino	11
Altre voci di compenso tassato	12
L'assicurazione sanitaria.....	12
Il sostegno una tantum.....	12
L'integrazione maternità	12
Contributo a sostegno delle neo-mamme.....	13
La Certificazione Unica	13
L'assistenza fiscale.....	14
Le borse di studio	15
Borse esenti	15
Borsa PhD	15
Il cedolino	15
Altre voci di compenso tassato	16
Contributi e rimborsi ai borsisti PhD	16
Borsa di ricerca e borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca post laurea.....	18
La Certificazione Unica	18
L'assistenza fiscale.....	19
Borse Tassate.....	19
Borsa di studio e addestramento alla ricerca	19
Borsa di studio di Laurea Magistrale	20
Imponibile fiscale e aliquote IRPEF.....	20
Le detrazioni personali (art. 13 D.P.R. 917/1986)	21
Il trattamento integrativo L. 21/20.....	21



Il conguaglio fiscale.....	22
La Certificazione Unica	22
L'assistenza fiscale.....	23

I collaboratori coordinati e continuativi

Il collaboratore coordinato e continuativo (cd co.co.co) è giuridicamente un lavoratore autonomo parasubordinato e rappresenta una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

Il co.co.co. presta la propria attività in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro che ha un potere di coordinamento dell'attività del collaboratore con le esigenze dell'organizzazione dell'ente.

Il reddito percepito in qualità di co.co.co si configura dal punto di vista fiscale come reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c bis del DPR 917/1986 e dal punto di vista previdenziale come reddito assoggettato alla contribuzione previdenziale della Gestione Separata INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26 della L. 335/1995.

I contributi vengono versati direttamente dal datore di lavoro alla Gestione Separata INPS; a tal fine è necessario però che il collaboratore si autentichi sul sito dell'istituto previdenziale, richieda il PIN per l'accesso ai servizi online e successivamente si iscriva alla Gestione Separata.

Per ulteriori informazioni in merito, si possono consultare i seguenti link dell'INPS

- PIN online
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50272>
- Iscrizione Gestione Separata
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50175>

Su esplicita richiesta del collaboratore, qualora si tratti di giornalista che esplica la sua attività in SISSA nell'ambito della propria professione, la SISSA potrà versare i contributi alla Gestione Separata INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” anziché all'INPS.

Per ulteriori informazioni sulla Gestione Separata INPGI <http://www.inpgi.it/?q=node/767>

Gli incarichi di collaborazione sono assoggettati alla ritenuta assicurativa INAIL di cui all'art. 5 del D. Lgs. 38/2000, con aliquota ufficio o laboratorio a seconda della natura dell'incarico.

Inoltre, dal compenso viene trattenuto un premio per la copertura assicurativa contro gli infortuni, come indicato nel contratto. La SISSA provvede successivamente a versare l'importo alla compagnia assicurativa con cui ha stipulato apposita polizza, con le modalità concordate in polizza. L'importo del premio giornaliero è attualmente di euro 0,0331/giorno. L'importo del premio viene di norma detratto dal primo compenso erogato in relazione al contratto ed è calcolato tenendo conto dei giorni che decorrono dalla data di inizio del contratto fino al 31/12 dello stesso anno (*oppure fino alla minor durata del contratto*). Successivamente, nel compenso del mese di gennaio, verrà trattenuto l'importo relativo alla nuova annualità.

Nella compilazione del modello dati sarà importante, ai fini del trattamento fiscale e previdenziale, indicare:

- la sussistenza di altri incarichi di lavoro e di quale tipologia. Nel caso di dipendenti pubblici o privati infatti il compenso relativo all'incarico di collaborazione verrà assoggettato ad un'aliquota INPS ridotta;

- la richiesta di applicazione delle detrazioni personali e/o familiari, se non sono state già richieste al datore di lavoro principale;
- la richiesta di applicazione di un'aliquota fissa, se in caso di altri redditi si preferisce l'applicazione di un'aliquota più elevata. In ogni caso, in sede di dichiarazione dei redditi, verrà effettuato un conguaglio complessivo. L'applicazione delle detrazioni e dell'aliquota fissa non sono compatibili tra loro.

Il cedolino

Il compenso lordo indicato nel contratto è assoggettato a:

- ritenute previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL)
- ritenute fiscali (IRPEF)

L'aliquota INPS della Gestione Separata attualmente in vigore in caso di aliquota standard è pari al 34,23%: la percentuale a carico percipiente è pari all'11,41% mentre quella a carico dell'ente è pari al 22,82%; in caso di aliquota ridotta la percentuale è pari al 24% di cui 8% a carico del percipiente e 16% a carico dell'ente.

All'interno dell'aliquota INPS sono comprese delle aliquote aggiuntive: l'aliquota pari allo 0,72%, che è stata istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 e dall'art. 7 del Decreto del Ministero del lavoro e Previdenza Sociale dd. 12.07.2007, per la tutela relativa alla maternità, all'assegno per nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e l'aliquota pari allo 0,51% per finanziare l'indennità di disoccupazione mensile "DISCOLL", istituita con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 all'art. 15, che è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ulteriori informazioni ai seguenti link INPS:

- Maternità e congedo parentale
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT>
- Assegno per nucleo familiare
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51312&lang=IT>
- Malattia
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50086&lang=IT>
- Dis Coll
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50183&lang=IT>

L'aliquota INAIL è pari attualmente allo 0,16% più 1% aggiuntivo a carico percipiente, 0,32% + 1% aggiuntivo a carico dell'ente in caso di svolgimento di mansioni di ufficio; 0,20% più 1% aggiuntivo a carico percipiente, 0,39% + 1% aggiuntivo a carico dell'ente in caso di svolgimento di mansioni di laboratorio.

L'importo lordo, al netto dei contributi previdenziali e assicurativi, costituisce l'imponibile fiscale; a tale imponibile verrà applicata la tassazione IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone fisiche) a scaglioni o l'aliquota IRPEF indicata dal collaboratore in caso di un'esplicita richiesta.

I compensi dei collaboratori vengono liquidati secondo le modalità esplicitate nel contratto e, in caso di richiesta di mensilizzazione, con data valuta il giorno 30 del mese. In caso si tratti di giornata non lavorativa

la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre la valuta è anticipata ai giorni precedenti il 25 del mese.

Viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

Il cedolino è visualizzabile dal giorno della valuta, nella procedura UGOV al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) selezionando le funzioni Risorse Umane/Documenti/Consultazione Documenti/Documenti personali.

Imponibile fiscale e aliquote IRPEF

L'imposta IRPEF viene calcolata applicando una data percentuale all'imponibile fiscale. Non esiste una sola percentuale, un'unica aliquota, ma diverse aliquote secondo il reddito percepito.

Quelle attualmente vigenti sono le seguenti:

fino a € 15.000 23%

oltre i € 15.000 e fino a € 28.000 27%

oltre i € 28.000 e fino a € 55.000 38%

oltre i € 55.000 e fino a € 75.000 41%

oltre i € 75.000 43%

Può essere richiesta esplicitamente dal collaboratore un'aliquota fissa da applicare ai compensi erogati da SISSA nel caso in cui percepisca altri redditi.

APPROFONDIMENTO: TASSAZIONE NON RESIDENTI E CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

I compensi percepiti da soggetti fiscalmente residenti all'estero (meno di 183 giorni l'anno in Italia) vengono tassati con ritenuta di imposta al 30%.

Il collaboratore che decide di avvalersi della Convenzione contro la doppia imposizione (maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla pagina <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/>) e pagare le tasse solo nel proprio Paese di residenza potrà richiedere le informazioni all'Ufficio Risorse Umane. Sarà cura dell'Ufficio stesso analizzare singolarmente le convenzioni, supportare il collaboratore nella raccolta della documentazione e verificare la fattibilità della richiesta; è facoltà dell'amministrazione applicare la convenzione ad hoc in base alla validità della documentazione presentata.

Il sostituto d'imposta non è obbligato ad applicare le Convenzioni contro la doppia imposizione. Deve applicare quanto previsto dal DPR 600/73 in relazione alla qualificazione tributaria delle somme erogate.

Attenzione: le singole Convenzioni devono essere sempre analizzate, non potendosi fare riferimento generico al modello OCSE. Normalmente occorre acquisire **certificazione della competente autorità fiscale estera che attesti lo status di soggetto fiscalmente residente nell'altro Paese** in capo al percettore delle somme.

Novità 2013: a seguito del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/84404, per l'applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione, il sostituto deve acquisire e conservare un modello standard (**modello "D"** allegato al provvedimento) **sottoscritto dal percipiente e corredato in ogni caso da attestazione di residenza fiscale sottoscritta dall'Autorità fiscale estera.**

In assenza della documentazione necessaria all'applicazione della Convenzione (certificazione di residenza fiscale all'estero della competente autorità fiscale estera e modello "D"), il sostituto deve applicare il regime delle ritenute previsto dal DPR 600/73 (normalmente il 30%). Sarà poi il percipiente a dover chiedere il rimborso al Centro Operativo di Pescara oppure a fruire del credito di imposta eventualmente previsto nel proprio Paese.

Nel caso in cui si decida di applicare la convenzione, i compensi saranno soggetti solo alle ritenute previdenziali (INPS, INAIL).

Le detrazioni personali (art. 13 D.P.R. 917/1986)

Definizione

Le detrazioni per lavoro dipendente rappresentano un beneficio fiscale a favore dei collaboratori in quanto riducono l'IRPEF trattenuta sul compenso.

A chi spettano

I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno diritto ad una detrazione dall'imposta dovuta, di importo variabile in funzione del reddito complessivo.

La detrazione è legata in maniera inversamente proporzionale al reddito percepito nell'anno solare e va rapportata al periodo di lavoro prestato nell'anno. In particolare, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto al compenso e che sono stati assoggettati a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, esclusi i giorni per i quali non spetta alcun compenso.

Tabella

Reddito annuo complessivo fino a 8.000 €	€ 1.880
Reddito annuo complessivo compreso tra € 8.001 e € 28.000	€ 978 + [902x (28.000 - reddito complessivo) / 20.000]
Reddito annuo complessivo compreso tra € 28.001 e € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / 27.000]
Oltre € 55.000	0

Il Trattamento integrativo e l'Ulteriore detrazione L. 21/20

La legge n. 21 del 2 aprile 2020, che ha convertito il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ha introdotto alcune novità in materia fiscale. Le nuove misure si applicano a partire dal 1° Luglio 2020. Dalla medesima data è abrogato il bonus DL. 66/14(**) che rimane in vigore solo fino al primo semestre 2020.

Le misure spettano a tutti/e coloro i/le quali hanno un'imposta lorda Irpef di ammontare superiore alle detrazioni personali, senza conteggiare le detrazioni diverse, ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/1986).

La spettanza di una o dell'altra misura dipende dall'imponibile fiscale "stimato":

- **Trattamento integrativo** per redditi complessivi annui non superiori a € 28.000,00
- **Ulteriore detrazione** per redditi complessivi annui superiori a € 28.000 ma inferiori a € 40.000

L'importo del Trattamento integrativo è pari a € 1.200,00 annui, l'ulteriore detrazione viene calcolata come segue in base a due fasce di reddito

- per redditi complessivi annui tra € 28.000 e € 35.000
$$960 + 240 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$$
- per redditi complessivi annui tra € 35.000 e € 40.000
$$960 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000}$$

In sede di conguaglio fiscale viene determinato il reddito effettivo dell'anno solare e viene quindi ricalcolato quanto erogato. Il ricalcolo potrebbe comportare un importo a debito o a credito perché il reddito effettivo potrebbe essere diverso rispetto al reddito stimato.

Nel caso in cui si sia consapevoli che il proprio reddito stimato (imponibile fiscale), comprensivo anche di eventuali altri redditi da lavoro dipendente/assimilato oltre a quello SISSA, superi le soglie sopraindicate, è possibile inibire il calcolo del Trattamento integrativo o dell'Ulteriore detrazione e chiedere di applicarlo/a solo in sede di conguaglio fiscale oppure inibirlo/a totalmente.

Ai fini della spettanza di queste misure, nell'imponibile fiscale annuo devono essere considerati oltre ai redditi da lavoro dipendente e assimilato anche quelli derivanti da cedolare secca.

Per richiedere l'inibizione è sufficiente presentare un'apposita comunicazione sul modulo precompilato disponibile sul sito SISSA nella sezione Trattamento economico - Modulistica al link <https://www.sissa.it/trattamento-economico/modulistica>.

(**) Il bonus D.L. 66/14 in vigore fino al 30/06/20 spettava a coloro che avevano un reddito imponibile annuo non superiore a € 26.600,00, considerando due fasce reddituali:

- reddito fino a € 24.600 – importo bonus € 960 annui, rapportati ai giorni di lavoro
- reddito tra € 24.600,01 e € 26.600,00 il risultato della seguente formula, rapportato ai giorni di lavoro: $[960 \times (26.600 - \text{reddito annuo stimato}) / 2.000]$

Il conguaglio fiscale

Al termine dell'attività, in concomitanza con l'ultimo compenso da erogare e/o a dicembre con l'ultimo compenso dell'anno fiscale, viene effettuato il conguaglio fiscale attraverso il quale viene ricalcolata l'IRPEF complessiva dovuta.

Dalle operazioni di calcolo può risultare:

- un credito a favore del collaboratore, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell'anno saranno rimborsate direttamente al collaboratore nel compenso del mese in cui viene applicato il conguaglio;

- un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in tal caso le ritenute a debito saranno trattenute nel compenso del mese in cui viene applicato il conguaglio.

In sede di conguaglio fiscale vengono calcolate ed applicate le addizionali regionali e comunali e viene inoltre ricalcolato il Trattamento Integrativo L. 21/20 erogato, che potrebbe comportare un importo a debito o a credito perché il reddito effettivo potrebbe essere diverso rispetto al reddito stimato.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU) è un documento rilasciato ogni anno ai soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, assimilato e autonomo.

Il documento deve essere consegnato al percipiente dal proprio datore di lavoro entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi.

Nella CU sono indicati:

- i redditi corrisposti nell'anno precedente;
- le ritenute, le deduzioni e le detrazioni fiscali;
- i dati previdenziali e assistenziali.

La CU viene pubblicata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi, nella sezione Risorse Umane/Consultazione documenti/Documenti personali al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) per coloro che a marzo hanno un contratto attivo; viene inviata via posta elettronica, entro la stessa data, all'indirizzo indicato in sede di compilazione del modello dati personali, a coloro che hanno terminato il contratto; è possibile inoltre consultare le "informazioni per il contribuente" che vengono inviate con la CU.

La certificazione deve essere conservata come documento attestante i redditi percepiti nel caso non sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi ossia se si tratta dell'unico reddito percepito nell'anno fiscale di riferimento o di redditi esenti (es. assegni di ricerca, borse PhD, ecc) e non ci siano spese da utilizzare in detrazione/deduzione (es. spese sanitarie, spese d'istruzione e per attività sportive dei figli a carico, spese assicurative, interessi passivi su mutui, ecc); altrimenti deve essere utilizzata per presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 precompilato, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnata ad un CAF o ad un commercialista per l'elaborazione del modello 730 o Unico e l'invio all'Agenzia delle Entrate.

L'assistenza fiscale

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il contribuente non deve eseguire calcoli; il rimborso o la trattenuta dell'imposta verranno operati direttamente in sede di erogazione del compenso a partire dal mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato sul proprio sito

<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/i-passi-da-seguire>

a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi, i dati presenti nel modello possono essere modificati o confermati e in seguito si potrà inviare il modello direttamente attraverso il sito dell'Agenzia. Altrimenti ci si può rivolgere ad un CAF o ad un commercialista per l'elaborazione e l'invio del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

Il collaboratore con un contratto attivo nel mese di presentazione della dichiarazione e fino al terzo mese successivo potrà indicare nel modello 730 la SISSA come sostituto di imposta; in questo modo potranno essere rimborsati o trattenuti gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente con l'erogazione del compenso del mese di luglio o seguenti

Non può utilizzare il modello 730:

- chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche redditi di impresa o da lavoro autonomo;
- chi presenta la dichiarazione IVA o IRAP o i modelli 770;
- i non residenti in Italia;
- chi è alle dipendenze di datori non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, colf e badanti);
- chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta. **Novità 730/2020** - *Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede*

Gli assegnisti di ricerca

Gli assegni di ricerca sono disciplinati dall'art. 22 della L. 240/2010 e dal Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA (D.D. 130 del 4.03.2016).

L'assegno di ricerca è esente, dal punto di vista fiscale, dalla tassazione IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone fisiche) ai sensi dell'art. 4 della L. 476/1984 e successive modificazioni ed è soggetto, dal punto di vista previdenziale, alla contribuzione INPS Gestione Separata ai sensi dell'art 2, comma 26 della L. 335/1995.

I contributi vengono versati direttamente dal datore di lavoro alla Gestione Separata INPS; a tal fine è necessario però che l'assegnista si autentichi sul sito dell'istituto previdenziale, richieda il PIN per l'accesso ai servizi online e successivamente si iscriva alla Gestione Separata.

Per ulteriori informazioni in merito, si possono consultare i seguenti link dell'INPS:

- PIN online
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50272>
- Iscrizione Gestione Separata
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50175>

Il cedolino

Il cedolino indica l'importo lordo, come stabilito dal contratto, al quale vengono sottratte:

- le ritenute previdenziali (INPS)

L'aliquota INPS della Gestione Separata attualmente in vigore in caso di aliquota standard è pari al 34,23%: la percentuale a carico percipiente è pari all'11,41% mentre quella a carico dell'ente è pari al 22,82%.

All'interno dell'aliquota INPS sono comprese delle aliquote aggiuntive: l'aliquota pari allo 0,72% è stata istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per la tutela relativa alla maternità, all'assegno per nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e l'aliquota pari allo 0,51% per finanziare l'indennità di disoccupazione mensile "DISCOLL", istituita con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 all'art. 15, che è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione

Ulteriori informazioni ai seguenti link INPS:

- Maternità e congedo parentale
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT>
- Assegno per nucleo familiare
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51312&lang=IT>
- Malattia
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50086&lang=IT>
- Dis Coll
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50183&lang=IT>

Inoltre, dal compenso viene trattenuto un premio per la copertura assicurativa contro gli infortuni, come indicato nel contratto. La SISSA provvede successivamente a versare l'importo alla compagnia assicurativa con cui ha stipulato apposita polizza, con le modalità concordate in polizza. L'importo del premio giornaliero è attualmente di euro 0,0331/giorno, viene di norma detratto dal primo compenso erogato in relazione al contratto ed è calcolato tenendo conto dei giorni che decorrono dalla data di inizio del contratto fino al 31/12 dello stesso anno (*oppure fino alla minor durata del contratto*). Successivamente, nel compenso del mese di gennaio, verrà trattenuto l'importo relativo alla nuova annualità.

Il compenso mensile viene accreditato con data valuta il giorno 25 del mese. In caso si tratti di giornata non lavorativa la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre la valuta è anticipata ai giorni precedenti il 25 del mese.

Viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

Altre voci di compenso tassato

L'assicurazione sanitaria

L'assegnista di ricerca comunitario ed extracomunitario può richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stipula dell'assicurazione sanitaria.

Tale rimborso è considerato come reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n 917/1986; pertanto è assoggettato alla tassazione IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone fisiche) con applicazione delle detrazioni personali per lavoro dipendente, previste dall'articolo 13 del TUIR, che riducono l'IRPEF e che vengono rapportate al periodo di lavoro svolto. Esso viene liquidato dall'Ufficio Emolumenti nel caso di assegnista comunitario. Viene trattato come mero rimborso senza tassazione e liquidato dall'Ufficio Ragioneria nel caso di assegnista extracomunitario.

L'importo che la SISSA può rimborsare all'assegnista comunitario ammonta a due terzi dell'importo dell'assicurazione fino ad un massimo di € 1.115,00, il rimborso per l'assegnista extracomunitario è totale.

Il sostegno una tantum

In sede di bando di concorso potrà essere previsto un *sostegno una tantum* pari € 500,00 per assegniste/i di provenienza europea e € 1.000,00 per assegniste/i di provenienza extraeuropea da erogarsi insieme al compenso della prima mensilità.

Tale sostegno segue lo stesso trattamento fiscale e previdenziale dell'assegno di ricerca (esenzione IRPEF/assoggettamento Gestione Separata INPS).

L'integrazione maternità

Alle assegniste di ricerca che si assentano per i periodi di astensione obbligatoria per maternità è prevista la sospensione dell'erogazione dell'assegno. Durante il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dd. 12.07.2007, l'INPS corrisponde un'indennità, qualora, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione Separata INPS.

La SISSA, ai sensi dell'art. 22 c. 6 della Legge 240/2010 e ricevuta la comunicazione relativa al pagamento da parte dell'Istituto di previdenza, provvederà ad integrare l'indennità fino al raggiungimento dell'importo mensile dell'assegno di ricerca.



Non sono previste altre indennità SISSA in caso di ulteriori periodi di sospensione collegati alla maternità.

APPROFONDIMENTO: INDENNITA' DI MATERNITA'/PATERNITA'/CONGEDO PARENTALE – GESTIONE SEPARATA

L'assegnista di ricerca ha diritto a ricevere una indennità di maternità per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Tale indennità viene erogata dall'INPS.

Ulteriori informazioni al seguente link INPS

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT>

Contributo a sostegno delle neo-mamme

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione della scuola hanno deliberato nell'anno 2020 l'istituzione di un contributo a sostegno delle neo-mamme assegniste di ricerca o allieve di dottorato di ricerca presso la SISSA, al rientro dalla sospensione obbligatoria per maternità. Tale contributo, concesso su richiesta dell'interessata, dietro presentazione di "ISEE Minorenni", è erogato mensilmente dal rientro dalla maternità obbligatoria per al massimo un anno o fino all'inizio dell'anno educativo utile all'inserimento del figlio al nido della SISSA.

L'importo è pari a € 500 per "ISEE Minorenni" di valore compreso tra 0 e € 25.000 ed è pari a € 450 per "ISEE Minorenni" di valore compreso tra € 25.001 e € 30.000.

Tale contributo è considerato come reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n 917/1986; pertanto è assoggettato alla tassazione IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone fisiche) con applicazione delle detrazioni personali per lavoro dipendente, previste dall'articolo 13 del TUIR, che riducono l'IRPEF e che vengono rapportate al periodo di lavoro svolto

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica è un documento rilasciato ogni anno ai soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente e assimilato.

Il documento deve essere consegnato al percipiente dal proprio datore di lavoro entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi.

Nella CU sono indicati:

- i redditi corrisposti nell'anno precedente;
- le ritenute, le deduzioni e le detrazioni fiscali;
- i dati previdenziali e assistenziali.

La CU viene pubblicata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi, nella sezione Risorse Umane/Consultazione documenti/Documenti personali al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) per coloro che a marzo hanno un contratto attivo; viene inviata via posta elettronica, entro la stessa data, all'indirizzo indicato in sede di compilazione del modello dati personali per coloro che hanno terminato il contratto. E' possibile inoltre consultare le "informazioni per il contribuente" che vengono inviate con la CU.

La certificazione deve essere conservata come documento attestante i redditi percepiti nel caso non sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi ossia se si tratta dell'unico reddito percepito nell'anno

fiscale di riferimento o di redditi esenti (assegni di ricerca, borse PhD, ecc) e non ci siano spese da utilizzare in deduzione/detrazione (es. spese sanitarie, spese d'istruzione e per attività sportive dei figli a carico, spese assicurative, interessi passivi su mutui, ecc); altrimenti deve essere utilizzata per presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 precompilato, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnata ad un CAF o ad un commercialista per l'elaborazione del modello 730 o Unico e l'invio all'Agenzia delle Entrate.

L'assistenza fiscale

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il contribuente non deve eseguire calcoli; il rimborso o la trattenuta dell'imposta verranno operati direttamente in sede di erogazione del compenso a partire dal mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato sul proprio sito

<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/i-passi-da-seguire>

a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi, i dati presenti nel modello possono essere modificati o confermati e in seguito si potrà inviare il modello direttamente attraverso il sito dell'Agenzia. Altrimenti ci si può rivolgere ad un CAF o ad un commercialista per l'invio del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

L'assegnista con un contratto attivo nel mese di presentazione della dichiarazione e fino al terzo mese successivo potrà indicare nel modello 730 la SISSA come sostituto di imposta solo se la dichiarazione dei redditi presenta importi a credito, poiché non essendoci capienza IRPEF non è possibile trattenere eventuali importi a debito; in questo modo potranno essere rimborsati gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente con l'erogazione dell'assegno di ricerca del mese di luglio o seguenti.

Non può utilizzare il modello 730:

- chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche redditi di impresa o da lavoro autonomo;
- chi presenta la dichiarazione IVA o IRAP o i modelli 770;
- i non residenti in Italia;
- chi è alle dipendenze di datori non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, colf e badanti);
- chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta. **Novità 730/2020** - Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.

Le borse di studio

La normativa fiscale applicabile alle borse di studio prevede generalmente l'imponibilità delle somme erogate. In particolare l'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche le somme corrisposte a titolo di borsa se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti dell'ente erogante.

Queste tipologie di reddito devono quindi essere assoggettate a tassazione IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone fisiche) e ciò determina l'obbligo per la SISSA di operare, all'atto dell'erogazione della borsa, una ritenuta d'acconto commisurata all'imponibile fiscale. Allo stesso tempo però è possibile fruire delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 917/1986 ossia di benefici fiscali che riducono l'IRPEF.

Tali borse non sono assoggettate a contributi previdenziali tranne in casi particolari stabiliti dalla legge come le borse PhD.

Tuttavia non tutte le borse di studio sono soggette ad imposta, di seguito una specifica delle borse esenti e tassate.

Borse esenti

Borsa PhD

La borsa di studio di dottorato, regolata dalla Legge 398/1989 all'art 6, comma 6, non è soggetta a imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 4 della Legge 476/1984 ed è soggetta alla contribuzione INPS Gestione Separata ai sensi dell'art 2, comma 26 della Legge 335/1995.

I contributi vengono versati direttamente dal datore di lavoro alla Gestione Separata INPS; a tal fine è necessario però che il borsista si autentichi sul sito dell'istituto previdenziale, richieda il PIN per l'accesso ai servizi online e successivamente si iscriva alla Gestione Separata.

Per ulteriori informazioni in merito, si possono consultare i seguenti link dell'INPS:

- PIN online
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50272>
- Iscrizione Gestione Separata
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50175>

Il cedolino

Il cedolino indica l'importo lordo al quale vengono sottratte:

- le ritenute previdenziali (INPS)

L'aliquota INPS della Gestione Separata attualmente in vigore in caso di aliquota standard è pari al 34,23%: la percentuale a carico percipiente è pari all'11,41% mentre quella a carico dell'ente è pari al 22,82%.

All'interno dell'aliquota INPS sono comprese delle aliquote aggiuntive: l'aliquota pari allo 0,72% è stata istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per la tutela relativa alla maternità, all'assegno per nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e l'aliquota pari allo 0,51% per finanziare l'indennità di disoccupazione mensile "DISCOLL", istituita con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 all'art. 15, che è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ulteriori informazioni ai seguenti link INPS:

- Maternità e congedo parentale
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50586&lang=IT>
- Assegno per nucleo familiare
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51312&lang=IT>
- Malattia
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50086&lang=IT>
- Dis Coll
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50183&lang=IT>

La borsa di studio viene accreditata con data valuta il giorno 25 del mese. In caso si tratti di giornata non lavorativa la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre la valuta è anticipata ai giorni precedenti il 25 del mese.

Il cedolino è visualizzabile dal giorno della valuta, nella procedura UGOV al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) selezionando le funzioni Risorse Umane/Documenti/Consultazione Documenti/Documenti personali.

I borsisti PhD possono svolgere collaborazioni per attività a tempo parziale, cd Collaborazioni 150 ore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs 68/2012 in base a bandi emanati annualmente, che prevedono un compenso orario esente da imposte e contributi ai sensi della L. 390/91.

Sul compenso mensile delle collaborazioni viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

Altre voci di compenso tassato

Contributi e rimborsi ai borsisti PhD

Durante il corso di dottorato vengono erogati una serie di contributi che sono considerati redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n 917/1986. Sono pertanto soggetti all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con applicazione delle detrazioni personali per lavoro dipendente, previste dall'articolo 13 del TUIR, che riducono l'IRPEF e che vengono rapportate al periodo di lavoro svolto.

In genere gli studenti ricevono lo stesso importo del contributo grazie all'applicazione delle detrazioni, tuttavia è possibile che in un primo momento i singoli contributi prevedano un rimborso inferiore rispetto a quanto richiesto e che, in sede di erogazione di un successivo contributo, si proceda al ricalcolo delle ritenute



e delle detrazioni. In questo caso, le maggiori ritenute precedentemente applicate saranno rimborsate nel compenso in cui viene effettuato il ricalcolo e il soggetto riceverà un importo più alto del contributo richiesto.

Sul compenso relativo ai singoli contributi viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

Di seguito una tabella riassuntiva dei contributi:

Contributo	Periodicità	Normativa	Importi da erogare
Alloggio	Richieste entro 31/7 (entro 31/12 per integrazione) Rimborso entro 30/9 (entro 28/2 per integrazione)	Delibera CdA 30/10/2007	€ 100/mese
Formazione III e IV anno	Richieste entro 30/4 Rimborso entro 31/5 - Richieste entro 31/8 Rimborso entro 30/9	Decreto 590 del 13/10/2017 - prot. 12620/17	€ 1.000 per la durata della carriera del PhD
Laptop	Richieste entro 31/10 Rimborso entro 30/11	Delibera CdA 05/04/2011	€ 400 fino a 24 mesi di iscrizione; € 300 dai 24 ai 36 mesi di iscrizione
Maternità/Paternità/Malattia	Variabile	Delibera CdA 24/05/2000 + art. 22 reg.to didattico studenti PhD	contributo 70% della borsa per 5 mesi per evento
Rimborso viaggio rientro in patria per studenti extracomunitari III e IV anno	Richieste entro 31/10 Rimborso entro 30/11	Delibera CdA 27/09/2011	Importo massimo € 500
Rimborso SSN per studenti extracomunitari	Richieste entro 31/10 Rimborso entro 31/12	Delibera CdA 22/05/2002	€ 49 primo anno € 149,77 quota annuale individuale € 387,34 quota nucleo familiare
Interventi assistenziali	Variabile	Decreti individuali	Importo specifico stabilito da decreto
Sostegno alle neo-mamme	Variabile	Delibera CdA 07/07/2020	€ 500 per "ISEE Minorenni" tra 0 e € 25.000; € 450 per "ISEE Minorenni" tra € 25.001 e € 30.000

Ulteriori indicazioni riguardo ai corsi di dottorato sono reperibili su [SISSA Vademecum](#)

Borsa di ricerca e borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca post laurea

Tali borse sono fiscalmente esenti IRPEF ai sensi della Legge 210/98 art. 4 comma 3; pertanto il compenso lordo e quello netto coincidono.

Sul compenso mensile viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

Il compenso mensile viene accreditato il giorno 30 del mese. In caso si tratti di giornata non lavorativa la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre la valuta è anticipata ai giorni precedenti il 25 del mese.

Il rimborso spese viaggio, se previsto dal decreto di assegnazione della borsa di studio post laurea, è considerato reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n 917/1986. Pertanto è soggetto all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con applicazione delle detrazioni personali per lavoro dipendente, previste dall'articolo 13 del TUIR, che riducono l'IRPEF e che vengono rapportate al periodo di lavoro svolto.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU) è un documento rilasciato ogni anno ai soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, assimilato e autonomo.

Il documento deve essere consegnato al percipiente dal proprio datore di lavoro entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi.

Nella CU sono indicati:

- i redditi corrisposti nell'anno precedente;
- le ritenute, le deduzioni e le detrazioni fiscali;
- i dati previdenziali e assistenziali.

La CU viene pubblicata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi, nella sezione Risorse Umane/Consultazione documenti/Documenti personali al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) per i borsisti di dottorato; viene inviata via posta elettronica, entro la stessa data, all'indirizzo indicato in sede di compilazione del modello dati personali, per i borsisti di dottorato che non sono più iscritti e per i restanti borsisti. È possibile inoltre consultare le “informazioni per il contribuente” che vengono inviate con la CU.

La certificazione deve essere conservata come documento attestante i redditi percepiti nel caso non sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi ossia se si tratta dell'unico reddito percepito nell'anno fiscale di riferimento o di redditi esenti (es. assegni di ricerca, borse PhD, borse esenti, ecc) e non ci siano spese da utilizzare in detrazione/deduzione (es. spese sanitarie, spese d'istruzione e per attività sportive dei figli a carico, spese assicurative, interessi passivi su mutui, ecc); altrimenti deve essere utilizzata per presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 precompilato, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnata ad un CAF o ad un commercialista per l'elaborazione del modello 730 o Unico e l'invio all'Agenzia delle Entrate.

L'assistenza fiscale

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il contribuente non deve eseguire calcoli; il rimborso o la trattenuta dell'imposta verranno operati direttamente in sede di erogazione della borsa a partire dal mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato sul proprio sito

<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/i-passi-da-seguire>

a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi, i dati presenti nel modello possono essere modificati o confermati e in seguito si potrà inviare il modello direttamente attraverso il sito dell'Agenzia. Altrimenti ci si può rivolgere ad un CAF o ad un commercialista per l'invio del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

Il borsista esente IRPEF con un contratto attivo nel mese di presentazione della dichiarazione e fino al terzo mese successivo potrà indicare nel modello 730 la SISSA come sostituto di imposta solo se la dichiarazione dei redditi presenta importi a credito, poiché non essendoci capienza IRPEF non è possibile trattenere eventuali importi a debito; in questo modo potranno essere rimborsati gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente con l'erogazione della borsa del mese di luglio o seguenti.

Non può utilizzare il modello 730:

- chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche redditi di impresa o da lavoro autonomo;
- chi presenta la dichiarazione IVA o IRAP o i modelli 770;
- i non residenti in Italia;
- chi è alle dipendenze di datori non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, colf e badanti);
- chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta. **Novità 730/2020 - Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.**

Borse Tassate

Borsa di studio e addestramento alla ricerca

Le borse di studio e addestramento alla ricerca sono redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/86. Sono pertanto soggette a tassazione IRPEF con possibilità di applicazione delle detrazioni personali per lavoro dipendente previste dall'articolo 13 del TUIR, rapportate al periodo di lavoro svolto.

Lo stesso trattamento è previsto anche per il rimborso spese viaggio, se previsto dal decreto di assegnazione della borsa.

Nell'ultimo compenso ricevuto verrà applicato il conguaglio fiscale che restituirà eventualmente l'IRPEF pagata in eccesso e, se dovuto, erogherà anche il Trattamento integrativo L. 21/20.



Sul compenso mensile viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

Il compenso mensile viene accreditato il giorno 30 del mese. In caso si tratti di giornata non lavorativa la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre la valuta è anticipata ai giorni precedenti il 25 del mese.

Borsa di studio di Laurea Magistrale

Le borse di studio conferite nell'ambito dei percorsi formativi comuni dei corsi di Laurea Magistrale sono redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986. Sono pertanto soggette a tassazione IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone fisiche) con applicazione delle detrazioni personali per lavoro dipendente previste dall'articolo 13 del TUIR, rapportate al periodo di lavoro svolto.

Sul compenso mensile viene applicata un'imposta di bollo pari a € 2,00 dovuta per compensi superiori a € 77,47.

La borsa di studio viene accreditata mensilmente il giorno 30, in caso si tratti di giornata non lavorativa la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre la valuta è anticipata ai giorni precedenti il 25 del mese.

Il rimborso spese alloggio è soggetto anch'esso a tassazione IRPEF. Poiché si tratta di importi molto bassi, per evitare che alla fine del contratto il borsista abbia un conguaglio negativo molto pesante viene applicata d'ufficio, sul solo rimborso spese alloggio, un'aliquota IRPEF fissa del 23% ogni mese e nell'ultimo compenso ricevuto, relativo all'ultima mensilità della borsa o/e a fine anno fiscale, verrà applicato il conguaglio fiscale che restituirà eventualmente la ritenuta pagata in eccesso e, se dovuto, erogherà anche il Trattamento integrativo ai sensi della L. 21/20.

Imponibile fiscale e aliquote IRPEF

L'imposta IRPEF viene calcolata applicando una data percentuale all'imponibile fiscale. Non esiste una sola percentuale, un'unica aliquota, ma diverse aliquote secondo il reddito percepito.

Quelle attualmente vigenti sono le seguenti:

fino a € 15.000 23%

oltre i € 15.000 e fino a € 28.000 27%

oltre i € 28.000 e fino a € 55.000 38%

oltre i € 55.000 e fino a € 75.000 41%

oltre i € 75.000 43%

Alle borse di studio viene generalmente applicata l'aliquota del 23%.

Le detrazioni personali (art. 13 D.P.R. 917/1986)

Definizione

Le detrazioni per lavoro dipendente rappresentano un beneficio fiscale a favore dei borsisti in quanto riducono l'IRPEF trattenuta sulla borsa.

A chi spettano

I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno diritto ad una detrazione dall'imposta dovuta, di importo variabile in funzione del reddito complessivo.

La detrazione è legata in maniera inversamente proporzionale al reddito percepito nell'anno solare e va rapportata al periodo di lavoro prestato nell'anno. In particolare, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla borsa di studio e che è stata assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, esclusi i giorni per i quali non spetta alcun compenso.

Tabella

Reddito annuo complessivo fino a 8.000 €	€ 1.880
Reddito annuo complessivo compreso tra € 8.001 e € 28.000	€ 978 + [902x (28.000 - reddito complessivo) / 20.000]
Reddito annuo complessivo compreso tra € 28.001 e € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / 27.000]
Oltre € 55.000	0

Il trattamento integrativo L. 21/20

La legge n. 21 del 2 aprile 2020, che ha convertito il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ha introdotto alcune novità in materia fiscale. Le nuove misure si applicano a partire dal 1° Luglio 2020. Dalla medesima data è abrogato il bonus DL. 66/14(**) che rimane in vigore solo fino al primo semestre 2020.

Le misure spettano a tutti/e coloro i/le quali hanno un'imposta lorda Irpef di ammontare superiore alle detrazioni personali, senza conteggiare le detrazioni diverse, ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/1986).

Per redditi complessivi annui non superiori a € 28.000,00 spetta il **Trattamento integrativo**, un credito d'imposta di circa 100 euro mensili, che il datore di lavoro riconosce direttamente al lavoratore. Il bonus spettante è erogato dalla SISSA mensilmente oppure nell'ultimo compenso, senza che il borsista debba farne richiesta formale.

In sede di conguaglio fiscale viene determinato il reddito effettivo dell'anno solare e viene quindi ricalcolato quanto erogato. Il ricalcolo potrebbe comportare un importo a debito o a credito perché il reddito effettivo potrebbe essere diverso rispetto al reddito stimato.

(**) Il bonus D.L. 66/14 in vigore fino al 30/06/20 spettava a coloro che avevano un reddito imponibile annuo non superiore a € 26.600,00, considerando due fasce reddituali:

- reddito fino a € 24.600 – importo bonus € 960 annui, rapportati ai giorni di lavoro
- reddito tra € 24.600,01 e € 26.600,00 il risultato della seguente formula, rapportato ai giorni di lavoro: $[960 \times (26.600 - \text{reddito annuo stimato}) / 2.000]$

Il conguaglio fiscale

Al termine dell'attività, in concomitanza con l'ultimo compenso da erogare e/o a dicembre con l'ultimo compenso dell'anno fiscale, viene effettuato il conguaglio fiscale attraverso il quale viene ricalcolata l'IRPEF complessiva dovuta.

Dalle operazioni di calcolo può risultare:

- un credito a favore del borsista, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell'anno saranno rimborsate direttamente al borsista nel compenso del mese in cui viene applicato il conguaglio;
- un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in tal caso le ritenute a debito saranno trattenute nel compenso del mese in cui viene applicato il conguaglio.

In sede di conguaglio fiscale vengono calcolate ed applicate le addizionali regionali e comunali e viene inoltre ricalcolato il Trattamento Integrativo L. 21/20 erogato che potrebbe comportare un importo a debito o a credito perché il reddito effettivo potrebbe essere diverso rispetto al reddito stimato.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU) è un documento rilasciato ogni anno ai soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, assimilato e autonomo.

Il documento deve essere consegnato al percipiente dal proprio datore di lavoro entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi.

Nella CU sono indicati:

- i redditi corrisposti nell'anno precedente;
- le ritenute, le deduzioni e le detrazioni fiscali;
- i dati previdenziali e assistenziali.

La CU viene inviata via posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di compilazione del modello dati personali.

La certificazione deve essere conservata come documento attestante i redditi percepiti nel caso non sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi ossia se si tratta dell'unico reddito percepito nell'anno fiscale di riferimento o di redditi esenti (es. assegni di ricerca, borse PhD, ecc) e non ci siano spese da utilizzare in detrazione/deduzione (es. spese sanitarie, spese d'istruzione e per attività sportive dei figli a carico, spese assicurative, interessi passivi su mutui, ecc); altrimenti deve essere utilizzata per presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 precompilato, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure

consegnata ad un CAF o ad un commercialista per l'elaborazione del modello 730 o Unico e l'invio all'Agenzia delle Entrate.

L'assistenza fiscale

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il contribuente non deve eseguire calcoli; il rimborso o la trattenuta dell'imposta verranno operati direttamente in sede di erogazione della borsa a partire dal mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato sul proprio sito

<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/i-passi-da-seguire>

a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi. I dati presenti nel modello possono essere modificati o confermati e in seguito si potrà inviare il modello direttamente attraverso il sito dell'Agenzia. Altrimenti ci si può rivolgere ad un CAF o ad un commercialista per l'invio del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

Il borsista con un contratto attivo nel mese di presentazione della dichiarazione e fino al terzo mese successivo potrà indicare nel modello 730 la SISSA come sostituto di imposta; in questo modo potranno essere rimborsati o trattenuti gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente con l'erogazione della borsa del mese di luglio o seguenti.

Non può utilizzare il modello 730:

- chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche redditi di impresa o da lavoro autonomo;
- chi presenta la dichiarazione IVA o IRAP o i modelli 770;
- i non residenti in Italia;
- chi è alle dipendenze di datori non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, colf e badanti);
- chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta. **Novità 730/2020** - *Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.*